

GIURISDIZIONE: Insegnanti di religione cattolica – Procedure di stabilizzazione del personale precario – Mancato inserimento – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario.

Tar Lazio – Roma, Sez. III bis, 26 novembre 2021, n. 12260

- in *Guida al Diritto*, 49/50, 2021, pag. 49

“[...] in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione [...].

In materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente – l'accertamento del diritto del ricorrente alla partecipazione a un concorso o all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo,

Qualora, invece, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'assunzione, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso in esame, i ricorrenti, tutti docenti di religione cattolica, deducono che il loro stato giuridico non si differenzia da quello dei docenti di altre discipline, sostenendo il loro diritto all'assunzione, con la conseguenza che il giudizio in esame deve essere devoluto alla cognizione del g.o.

Inoltre, è stato precisato che le procedure di stabilizzazione non rivestono natura di procedure concorsuali, poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione su tali procedure spetta al giudice ordinario.

Quindi anche sotto questo profilo, nel caso in esame, la giurisdizione spetta al g.o., posto che i ricorrenti lamentano il mancato loro inserimento all'interno delle procedure di stabilizzazione [...].”

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti docenti di religione cattolica, hanno impugnato il d.m. n. 470/2015 (Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2015/16 per la copertura delle disponibilità determinatesi per effetto delle cessazioni dal servizio) e il d.m. n. 767/2015 (Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015, n. 107) nella parte in cui non sono stati inclusi nelle operazioni di assunzione.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali, le quali soltanto sono rimaste devolute alla giurisdizione del g.a.

La riserva di giurisdizione in favore di quest'ultimo è, pertanto, rimasta solo con riferimento alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; nozione nella quale devono farsi rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate, aperte ai soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione.

E' opportuno, altresì, evidenziare che le amministrazioni pubbliche dispongono di diversi canali per il reperimento di personale: la mobilità, il concorso, la stabilizzazione di personale precario e l'avviamento al lavoro.

“A fronte del moltiplicarsi dei canali di reclutamento del personale rispetto all'archetipo strettamente concorsuale, esistono molteplici tipologie di interessi privati potenzialmente fra loro configgenti in ragione dell'appartenenza ad una delle categorie di aspiranti all'impiego (disoccupati in astratto in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, dipendenti di altre amministrazioni, precari stabilizzandi, idonei non vincitori in precedenti concorsi).

La scelta sul ricorso ad un canale di provvista anziché ad un altro rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione, censurabile di fronte al giudice amministrativo per violazione di interesse legittimo. In sostanza, nell'adozione di tale decisione l'amministrazione opera su un piano diverso da quello della gestione del rapporto di lavoro, poiché esprime una potestà autoritativa, nell'ambito organizzativo dei propri uffici, la cui legittimità deve essere sindacata dal giudice amministrativo, in

quanto, rispetto ad essa, la posizione dell'aspirante all'assunzione residua nella sfera degli interessi legittimi” (Tar. Lazio, sez. II, 1° luglio 2021, n. 7824).

E' stato poi rilevato che le procedure di stabilizzazione non rivestono natura di procedure concorsuali, poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro. La giurisdizione su tali procedure spetta, pertanto, al giudice ordinario (Cons. St. n. 3801/2020).

Invero, dette procedure si svolgono attraverso il mero riscontro della sussistenza di determinati requisiti di accesso e di elementi preferenziali già determinati oggettivamente verificabili.

È poi da precisare che le Sezioni Unite hanno precisato che in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17123; v. pure Cass. Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; Cass. Sez. Un., 23/09/2013, n. 21677).

In materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente - l'accertamento del diritto del ricorrente alla partecipazione a un concorso o all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo,

Qualora, invece, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'assunzione, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso in esame, i ricorrenti, tutti docenti di religione cattolica, deducono che il loro stato giuridico non si differenzia da quello dei docenti di altre discipline, sostenendo il loro diritto all'assunzione, con la conseguenza che il giudizio in esame deve essere devoluto alla cognizione del g.o.

Inoltre, è stato precisato che le procedure di stabilizzazione non rivestono natura di procedure concorsuali, poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato

datore di lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione su tali procedure spetta al giudice ordinario.

Quindi anche sotto questo profilo, nel caso in esame, la giurisdizione spetta al g.o., posto che i ricorrenti lamentano il mancato loro inserimento all'interno delle procedure di stabilizzazione. Infatti, gli stessi ricorrenti chiedono il rinvio della trattazione del presente ricorso in attesa della decisione della Corte europea, alla quale il Tribunale del lavoro ha rimesso la questione di compatibilità con il diritto europeo di una normativa quale quella in esame che “che non prevede alcuna misura ai sensi di tale clausola per prevenire abusi nel ricorso allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato nei confronti di lavoratori come i ricorrenti nella causa principale” e quindi che, in sostanza, non ha permesso al stabilizzazione a questa tipologia di docenti.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese dell'odierno giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, con termine ex art. 11 c.p.a. per la relativa riassunzione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO